



**DECRETO-LEGGE N. 34/2020 “RILANCIO”
NOTA INFORMATIVA**

INTERVENTI FISCALI ED ECONOMICI A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art. 24 Versamento Irap

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non devono versare:

- il saldo dell'Irap per l'anno d'imposta 2019;
- il primo acconto dell'Irap per l'anno d'imposta 2020.

La norma non si applica invece alle banche, agli altri enti e società finanziari, nonché alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni e agli enti pubblici.

Art. 25 Contributo a fondo perduto

Beneficiari: imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 purchè l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Inoltre, sono compresi tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Esclusi: soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-*bis* del TUIR e I soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del Decreto “Cura Italia”.

L'ammontare del contributo è riconosciuto ai Beneficiari per un importo, in ogni caso, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del mese di aprile 2019 pari a:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi fino ad 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. I contribuenti interessati dovranno presentare un'apposita **istanza**, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate contenente anche l'**autocertificazione di regolarità antimafia** di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/11.

L'istanza deve essere presentata **entro 60 giorni** dall'apertura del canale telematico.

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Beneficiari: imprese aventi sede legale e amministrativa in Italia con ricavi tra i 5 e i 50 milioni di euro per il periodo d'imposta 2019 che abbiano subito a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata.

A favore dei Beneficiari che eseguono un aumento di capitale con conferimenti in denaro dall'entrata in vigore del Decreto "Rilancio" ed entro il 31 dicembre 2020 è previsto un credito d'imposta pari al 20%.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.

Il comma 12 del presente articolo istituisce il fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI" finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione che, ai sensi del comma 14, sono definiti "Strumenti Finanziari".

Le imprese che possono accedervi sono quelle con ricavi tra i 10 e i 50 milioni di euro per il periodo d'imposta 2019. Inoltre, per poter accedere alla misura di cui al comma 12, l'impresa deve eseguire un aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro, avere un numero di occupati inferiore a 250 persone, trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale, trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione agli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; inoltre, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati societari, tributari, contro il patrimonio e/o contro la P.A.

Gli Strumenti Finanziari sono emessi per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di prestiti agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25% dell'ammontare dei ricavi, il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019 e il fabbisogno di

liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della prima misura di aiuto.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione.

La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione.

La società emittente assume l'impegno di:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti;
- d) possedere le caratteristiche e condizioni richieste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che verrà successivamente emanato.

Art. 27 Patrimonio destinato

Beneficiari: società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa con sede legale in Italia e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Esclusi: società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo e società con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro.

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Destinato" a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Patrimonio può essere articolato in comparti ed è autonomo e separato a tutti gli effetti da quello di CDP S.p.A.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

I requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità verranno definiti da un successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

Beneficiari:

- a) soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;
- b) strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari del periodo d'imposta precedente;

- c) enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ai Beneficiari spetta un credito d'imposta nella misura del 60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Inoltre, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; per le strutture ricettive con attività solo stagionali con riferimento ai mesi di aprile maggio e giugno.

La fruizione del credito è successiva all'avvenuto pagamento dei canoni secondo le seguenti modalità:

- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione;
- cessione del credito (ai sensi dell'art. 122 del Decreto "Rilancio")

Si precisa, infine che è prevista una **non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo** con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto "Cura Italia" che prevedeva un credito d'imposta per i soli immobili di cat. C/1.

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa per le voci della bolletta "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Il risparmio dovrà essere parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo.

La riduzione è prevista per i titolari di utenze elettriche connesse in bassa tensione (con potenza disponibile inferiore a 3,3 kilowatt) diverse dagli usi domestici.

Per titolari di utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kilowatt, le componenti fisse sono rideterminate in modo da ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kilowatt, senza che ciò comporti ovviamente alcuna limitazione ai prelievi delle imprese interessate.

Art. 38 Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Per sostenere le start-up innovative vengono destinate risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro al programma per finanziare per le startup innovative nel 2020, 10 milioni di euro per acquisire servizi da incubatori, acceleratori ecc., ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital e altri 200 milioni di euro al Fondo di garanzia per startup e PMI innovative.

Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi; inoltre, eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Sono previste a favore delle persone fisiche detrazioni dall’imposta lorda sul reddito pari al 50% della somma investita dal contribuente direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative che sono iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La stessa misura è prevista anche nel caso in cui l’investimento sia eseguito nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Beneficiari: imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del D.lgs. n. 30/2005 e le società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria così come individuate da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Viene istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione dei Beneficiari che non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato.

Le imprese che vorranno avvalersi del fondo dovranno comunicare al MISE:

1. le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
2. le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
3. le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Anche le imprese che hanno ricevuto degli aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate

dall'epidemia da Covid-19, possono accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale.

Art. 65 Esonero temporaneo contributi A.N.A.C.

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Beneficiari: imprese che al fine di ridurre il rischio di contagio nei luoghi di lavoro a partire dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia hanno acquistato:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo del contributo a favore dei beneficiari è pari a:

- 15 mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50 mila euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- 100 mila euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Questi contributi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi.

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del Decreto "Rilancio", alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro è ricosciuto ai Beneficiari un credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione oppure, ai sensi dell'art. 122 Decreto "Rilancio" può essere ceduto.

Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Beneficiari: i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I Beneficiari in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni posso optare alternativamente:

- 1) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
- 2) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Beneficiari: i soggetti titolari dei crediti d'imposta previsti nelle diverse misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, segnatamente:

- 1) titolari di credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del Decreto "Cura Italia";
- 2) titolari di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda di cui all'art. 28 del Decreto "Rilancio";
- 3) titolari di credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del Decreto "Rilancio";
- 4) titolari di credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del Decreto "Rilancio".

I Beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

I cessionari possono utilizzare il credito anche in compensazione e sempre secondo le modalità previste per il credito ceduto.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

Beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai Beneficiari spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 %, fino ad un massimo di 60 mila euro, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; in particolare rientrano:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è effettuata la spesa o in compensazione.

Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Beneficiari:

- a) imprese con sede o domicilio nel territorio dello Stato, con ricavi non superiori ai 50 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente e soggetti con

- ricavi superiori ai 50 milioni che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%;
- b) le attività con sede o domicilio nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Piacenza indipendentemente dal volume di ricavi che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
 - c) soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Per i Beneficiari i pagamenti relativi ai versamenti sospesi sia dal Decreto "Cura Italia", che dal Decreto "Liquidità, sono prorogati al 16 settembre 2020.

L'ammontare potrà essere versato, senza sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

I versamenti delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni in scadenza tra l'8 marzo 2020 e l'entrata in vigore del Decreto "Rilancio" possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi oppure in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Riguarda i termini di versamento in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo;
- c) accordo di mediazione;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- f) atti di recupero;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni;

Tali termini sono prorogati al 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi se il pagamento avviene in un'unica soluzione oppure decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Con l'art. 154 è inoltre prorogata fino al 31 agosto 2020 la sospensione delle attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

La proroga opera anche per gli atti emessi, ancorché non notificati, entro il 31 dicembre 2020.

Con la medesima finalità si dispongono l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali

Beneficiari: titolari del conto di debito che rientrano:

- a) tra i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- b) tra i soggetti con sede o domicilio nel territorio dello Stato, con ricavi non superiori ai 50 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto al periodo d'imposta precedente);
- c) tra i soggetti con ricavi superiori ai 50 milioni che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel medesimo periodo.

A favore dei Beneficiari i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 177 Esenzioni dell'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico

Beneficiari: i proprietari degli immobili, a condizione che siano anche gestori delle attività ivi esercitate, adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e degli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. È prevista a favore dei Beneficiari l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020.

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Beneficiari: imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

I Beneficiari sono esonerati dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D.lgs. n. 507/1993 e del canone di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 466/1997.

Inoltre, dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020:

- a) le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;
- b) non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione.

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

È riconosciuto ai soggetti che eseguiranno investimenti pubblicitari nell'anno 2020 un credito d'imposta del 50% nel limite massimo di 60 milioni di euro. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per investimenti pubblicitari su giornali e periodici - anche on-line - e 20 milioni di euro per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.